



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
SERV. 2 Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari - Ufficio Piano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n.19;

VISTO il D.P.R. n. 370 del 28.06.10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. del 18/01/13, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg.13.08.14 con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei Minori stranieri non accompagnati;

VISTA l'istanza inoltrata dall'Ente COOPERATIVA SOCIALE "FIORI DI PESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede legale in Mazara del Vallo Via Montevideo n. 20 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori tipologia Struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita in Mazara del Vallo Via Montevideo n. 20;

VISTO il Decreto R.S. n. 1171 del 25.05.15 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 31.12.15 in favore dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Mazara del Vallo con nota n. 78324 del 21.12.15;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 L' Ente COOPERATIVA SOCIALE "FIORI DI PESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede legale in Mazara del Vallo Via Montevideo n. 20 è iscritto al n. 4249 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la Struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione sita in Mazara del Vallo Via Montevideo n. 20 e per una ricettività di n. 60 unità.

ART. 2 L' Ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 13.08.14.

ART. 3 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/15 (trasmessa con nota n. 28353 del 03.09.2015) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 6 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

8 GEN. 2016

PALERMO, _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Felicia Guastella)

